



COMMISSIONE INFORMATICA

Al Presidente COFA
Avv. Gabriele Tedeschi

Ai Sigg.ri Avvocati componenti del COFA

Ai Sigg. Referenti Informatici
dei Consigli degli Ordini di:

AVEZZANO – CHIETI – L’AQUILA – LANCIANO – PESCARA – SULMONA – VASTO

Ch.mo Avv. Pierluigi Oddi
Ch.mo Avv. Francesco De Cesare
Ch.mo Avv. Carlo Peretti
Ch.mo Avv. Angela Di Cicco
Ch.mo Avv. Guido Cappuccilli
Ch.mo Avv. Piercarlo Cirilli
Ch.mo Avv. Nicola Artese

Ref. Inf. COA AVEZZANO
Ref. Inf. COA CHIETI
Ref. Inf. COA L’AQUILA
Ref. Inf. COA LANCIANO
Ref. Inf. COA PESCARA
Ref. Inf. COA SULMONA
Ref. Inf. COA VASTO

Teramo, 21 febbraio 2015

Gentilissimi Colleghi,

sono venuto a conoscenza del provvedimento allegato emesso il 19 febbraio 2015 con il quale il dott. Francesco Lupia, magistrato del Tribunale Monocratico di Avezzano, ha invitato gli avvocati e i CTU al deposito di **“copie di cortesia”** di atti e documenti (ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 DL 179/12) accompagnate da dichiarazioni di autentica del procuratore di conformità dell’atto o del documento consegnato a quello depositato telematicamente (ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis DL 179/12); lo stesso magistrato, nel citato provvedimento, invitò altresì gli Avvocati a trasmettere, al suo indirizzo di posta elettronica, in formato “word” le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Quanto sopra, a dire del dott. Francesco Lupia, **“... al fine di rendere più agevole il passaggio al processo telematico in assenza di apparati idonei ad emulare efficacemente l’odierno metodo di consultazione del cartaceo, in conformità ai Protocolli adottati dal Tribunale di Torino e di Roma...”**.

In relazione al provvedimento del dott. Francesco Lupia, osservo quanto segue:

1) il richiamo fatto all’art. 16 bis comma 9 del DL 179/12 non è pertinente in quanto tale norma se è vero che consente al Giudice di *“...ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti...”* subordina tale ordine all’indicazione di precise e specifiche ragioni che possano giustificare l’emissione; trattasi quindi di ordine che il Giudice può emettere non in generale, per tutti i procedimenti dal medesimo trattati, ma solo in specifico procedimento e quando vi siano ragioni idonee a giustificarlo; qualsiasi altra interpretazione sarebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 16 bis comma 1 del DL 179/12 (obbligatorietà del deposito telematico).

Nel caso di specie il provvedimento ha portata generale ed è comunque privo delle ragioni giustificative dello stesso non potendo queste riscontrarsi, come affermato dal dott. Lupia, nel **(...rendere più agevole il passaggio al processo telematico in assenza di apparati idonei ad emulare efficacemente l'odierno metodo di consultazione del cartaceo...)** essendo notorio che, in ogni Tribunale ciascun Giudice dispone di tutte le attrezzature informatiche fornite dal Ministero della Giustizia per poter agevolmente operare con il PCT e quindi leggere tramite la "console del magistrato" gli atti e di documenti depositati telematicamente, per obbligo di legge, dalle parti.

Mi sia permesso di affermare che, al contrario, sono affermazioni e provvedimenti come quelli del dott. Lupia a NON FAVORIRE quel fenomeno di dematerializzazione degli atti e documenti intrapreso, dal legislatore, in generale per tutti i settori della pubblica amministrazione ed in particolare in quello dell'amministrazione della giustizia;

2) il dott. Lupia richiede poi che l'avvocato alle copie di cortesia alleghi anche dichiarazioni di autentica di conformità dell'atto o del documento consegnato in cartaceo a quello depositato telematicamente e ciò ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del DL 179/12 pur sapendo che l'avvocato è titolare del potere di attestazione richiamato dalla citata norma solo e soltanto quando proceda all'estrazione di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico esponendo, di conseguenza, lo stesso avvocato alla violazione di tale norma e a responsabilità penali e deontologiche;

3) richiede poi il citato magistrato, in piena contraddizione con quanto dallo stesso disposto a proposito del deposito di copie cartacee di cortesia, che gli avvocati trasmettano al suo indirizzo mail, i file in formato "word" delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

4) il dott. Lupia invita a tutto quanto sopra in conformità ai Protocolli adottati dal Tribunale di Torino e di Roma i quali sicuramente non possono incidere e trovare attuazione presso il Tribunale di Avezzano;

5) quanto disposto dal dott. Lumia si pone anche in contrasto con il provvedimento (allegato) del Presidente del Tribunale di Avezzano dott. Eugenio Forgillo in data 23 gennaio 2015 ed in particolare con quanto indicato nello stesso al punto 6).

Per quanto sopra riportato e considerando che quanto disposto dal dott. Lumia andrebbe ad incidere e complicare l'attività professionale dei Collegi del foro di Avezzano e di tutti gli altri appartenenti anche a fori diversi, ritengo opportuno, se non doveroso, l'immediato intervento del COFA anche al fine di prevenire e/o evitare, in caso di inosservanza, a provvedimenti dal contenuto simile a quello emesso in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Milano che ha condannato al pagamento di Euro 5.000,00 la parte che non aveva dato seguito al deposito di copie di cortesia.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Coordinatore

